

Roma, 15 Novembre 2018

INP18247

SM

Oggetto: Apprendistato. Circolare Inps riepilogativa del regime contributivo.

L'Inps ha emanato la circolare n. 108 del 14 Novembre u.s, con la quale ha riepilogato le disposizioni fondamentali sul regime contributivo dell'apprendistato, alla luce degli interventi normativi e dei chiarimenti emessi dallo stesso Istituto negli ultimi anni.

Per quanto concerne l'apprendistato di primo livello (quello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, disciplinato dall'art. 43 del d.lgs 81/2015), l'Istituto ha parzialmente rettificato le istruzioni che aveva fornito con il messaggio n. 2499 del 16 Giugno 2017, affermando che per le assunzioni operate con questa forma contrattuale a partire dal 24 Settembre 2015, da parte di datori di lavoro che occupino un numero di addetti pari o inferiore a nove, l'aliquota contributiva datoriale deve essere calcolata:

- per i primi due anni, secondo la misura ridotta prevista dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006 (pari all'1,5% il primo anno e al 3 % il secondo anno);
- dal terzo anno, con l'applicazione della riduzione prevista dall'art.32, comma 1.b del d.lgs 150/2015, per cui risulta pari al 5% (anziché al 10%).

Lo sconto, pertanto, non si sostituisce al regime agevolato previsto per le prime due annualità (come invece sosteneva l'Inps nel messaggio sopra citato), scattando invece soltanto dal terzo anno di utilizzo dell'apprendista.

Per il recupero dei maggiori contributi versati, i datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute al paragrafo 4 della nota Inps in commento; pertanto, ciò dovrà avvenire esclusivamente nei flussi Uniemens di dicembre 2018 o di gennaio 2019, utilizzando il codice causale di nuova costituzione "L602".

Cordiali saluti.